



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

■ di Riccardo Geiser

LA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE

Sono sempre lì, verso la fine di un ogni contratto commerciale e le parti tendono ad ignorare il dettaglio sulla loro formulazione: le clausole di scelta della legge applicabile.

A seconda della fattispecie regolata dal contratto, queste clausole sono più o meno brevi, ma in ogni modo non possono mancare. Si tratta delle clausole che, di regola, sono situate nelle disposizioni finali con cui le parti contraenti concordano la legge che disciplina il contratto.

In linea di massima, se entrambi le parti hanno sede o residenza in Svizzera e l'operazione contemplata dal contratto non va oltre ai confini svizzeri, la formulazione della clausola rimane semplice. A titolo d'esempio, la clausola in un contratto "svizzero" senza alcun nesso con l'estero potrebbe essere redatta come segue: *'Il presente contratto è disciplinato dalle leggi svizzere'*.

D'altra parte, qualora l'operazione dovesse avere un aspetto internazionale (ad es. la sede di una delle parti all'estero o la spedizione di merce all'estero), le considerazioni su cui si basa la scelta della legge applicabile possono essere più sfaccettate. Difatti, in un contesto internazionale, una tipica clausola di scelta della legge applicabile si presenta come segue: *'Il presente contratto è disciplinato dalle leggi svizzere, ad esclusione (i) della CISG, e (ii) delle norme di conflitto di leggi della LDIP'*.

Analizziamo le due esclusioni:

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci – abbreviata CISG (derivante dalla denominazione inglese *Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) – è stata adottata a Vienna l'11 aprile 1980. Attualmente, 89 Stati hanno aderito alla convenzione, tra cui tutte le economie più grandi al mondo. In Italia è entrata in vigore il 1° gennaio 1988, in Svizzera il 1° marzo 1991. Trattandosi di una convenzione internazionale, le disposizioni della CISG sono da considerarsi leggi "interne" degli Stati che la hanno ratificata, vale a dire che, nel caso in cui una fattispecie entra nel campo d'applicazione della CISG (in prima linea contratti di compravendita di merci tra contraenti in Stati diversi), le sue disposizioni si applicano automaticamente. Tuttavia, le norme della CISG sono dispositive, per cui i contraenti hanno la facoltà di escludere la loro applicazione – però lo devono fare espressamente.

Di conseguenza, allorché un contratto è disciplinato dalle leggi svizzere, un fornitore elvetico potrebbe vedersi confrontato con l'applicazione

della CISG, mentre la sua intenzione era quella di applicare il Codice delle obbligazioni svizzero (CO), le cui disposizioni gli sono più familiari. Pertanto, in caso concreto bisogna valutare se le disposizioni della CISG siano più favorevoli di quelle del CO e formulare la clausola di scelta della legge applicabile in modo adeguato. La Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) disciplina, tra l'altro, il diritto applicabile in caso di relazioni *cross-border*, vale a dire laddove un qualsiasi rapporto legale (ad es. matrimoni, successioni, obbligazioni contrattuali), vada oltre ai confini svizzeri. Per tali rapporti legali, la LDIP – ma anche i codici di diritto privato internazionale di altri paesi – stabilisce delle regole per determinare la legge applicabile, ovvero le cosiddette norme di conflitto di leggi.

Con l'esclusione di queste norme, i contraenti intendono evitare che le norme della legge concordata contengano un rinvio a una legge "indesiderata". Va tenuto presente che, nell'ambito della contrattualistica commerciale, questa problematica di regola è già risolta con l'esplicita scelta della legge svizzera. Pertanto, in questi casi l'esclusione delle norme di conflitto di leggi risulta obsoleta. Va anche detto che per determinati rapporti legali, le parti non hanno la facoltà di scegliere la legge applicabile (ad es. contratti ai consumatori) e che, in questi casi, anche l'esclusione delle norme di conflitto di legge non è valida.

geiser@altenburger.ch